



Comune di Sant'Angelo di Brolo  
Il Sindaco

## **ORDINANZA SINDACALE N. 98 del 31.10.2013**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE**  
**N° 118 DEL 08.10.2012 e N° 20 DEL 25.03.2013**  
**MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**IGIENE AMBIENTALE .**  
**Ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e ss. mm. e ii.**  
**PROROGA .**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

**CHE** in data 8/10/2012 è stata emanata Ordinanza Sindacale n° 118, contingibile ed urgente ex art 191 D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ai fini di adottare misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento del servizio di igiene ambientale;

**CHE** in data 25/03/2013 è stata emanata Ordinanza Sindacale n° 20, a modifica e integrazione della superiore O.S. n. 118/2012;

**CHE** tale Ordinanza , in vista del passaggio delle competenze dall'ATO ME 2 alle nuove società S.R.R. che doveva avvenire perentoriamente dal 01 Ottobre 2013, aveva validità fino a nuova disposizione;

**VISTA** la nota dell'Ufficio di Gestione del Commissario Straordinario, n. 3849 del 25.10.2013 con la quale si sollecitano i Sindaci a procedere la trasferimento delle competenze per la gestione integrata dei rifiuti ai consigli di Amministrazione delle SRR;

**PRESO ATTO** che con Decreto Assessoriale n. 1653 del 27.09.2013, la Regione Sicilia ha nominato il Dr. Ettore Ragusa e Arch. Domenico Grillo commissari straordinari per l'espletamento delle funzioni previste dall'Ordinanza n. 8/rip del 27.09.2013 nel territorio ricompreso nell'attuale Ambito Territoriale Ottimale denominato "ATO ME 2" di Messina;

**CHE** con la citata Ordinanza n.8/rip del 27.09.2013 le attuali funzioni dell'ATO ME2 sono state prorogate fino al **15 Gennaio 2014** garantendo, attraverso la nomina dei summenzionati commissari, la continuità del servizio ;

**VISTA** la nota dei Commissari Straordinari dell'ATO ME2, n. 3890 del 30.10.2013 con la quale si invita il Comune a richiedere autorizzazione per il conferimento in discarica al Dipartimento Reg/le competente fino al termine ultimo del **15 gennaio 2014**, dettato dalla O.P.R.S. n. 8/RIF del 27.09.2013;

#### **CONSIDERATO :**

**CHE** permangono ad oggi le condizioni d'urgenza espressamente indicate nelle precedenti Ordinanze Sindacali nn. 118/2012 e 20/2013 per cui occorre necessariamente prorogare la validità della stessa fino al **15 Gennaio 2014** ;

**CHE** sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del provvedimento cautelare;

**CHE** il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex d.lgs. n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario;

**CHE** non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare ed alla contingente situazione ;

**VISTO** il vigente Regolamento di Igiene e Sanità;

**VISTO**, altresì, l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.°267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n°92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n° 125;

**VISTA** la legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ex art.191, del DLGS n°152/2006, il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. .... omissis.....";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n°115/2011;

VISTA formulazione vigente del comma 4, l'ex art.191, del DLGS n°152/2006, introdotta dal d.l. 90/2008, convertito dalla legge 123/2008, il quale stabilisce che " le Ordinanze di cui al comma 1) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti ".

VISTA la Sentenza Tar Umbria 8 giugno 2010, n. 360;

RITENUTO pertanto di dovere emettere formale atto proroga dell'Ordinanza Sindacale n° 118 del 08.10.2012 e successiva Ordinanza Sindacale n. 20 del 25.03.2013, per quanto nelle stesse esposto che qui si intende integralmente trascritto;

VISTO l'art.32, 3° comma della legge 833/78;

VISTO l'art. 40 della L.R. N°30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n°13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

VISTA la Circolare assessoriale del 23.05.2013 prot.n. 1290

DATO ATTO che del presente provvedimento si darà comunicazione agli Enti indicati nell'art. 191 del D.lgs.152/2006 ed anche al Prefetto di Messina;

RITENUTO doversi provvedere in merito a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

**Tutto ciò premesso;**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi ,

## **ORDINA**

1. la validità della Ordinanza Sindacale n° 118/2012 prorogata e integrata con l'Ordinanza Sindacale n° 20/2013 è prorogata fino al **15 Gennaio 2014** ;
2. Restano efficaci tutte le prescrizioni indicate nelle precedenti O.S. nn. 118/2012 e 20/2013;
3. Il termine di cui al punto 1) potrà essere modificato in più o in meno, in ragione della permanenza, sussistenza o termine dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la presente decisione;
4. I responsabili delle PP.OO. dell'Area Urbanistica e Infrastrutture ed Economia – Bilancio e Tributi , provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
5. Comunicare il presente atto, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n°152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e ai Commissari Straordinari dell'ATO ME2 S.p.A., al consiglio di amministrazione della S.R.R. Messina Provincia, nonché al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia.
6. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. N° 92/2008 convertito nella legge n°125/2008 al Prefetto di Messina, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE altresì, la notifica di copia:

- Alla Ditta Costruzioni & Servizi Ecologici del Geom. PIZZO Pippo - MONTAGNAREALE (ME);
- Ai Commissari dell'ATO ME2 S.p.A.;
- alla Società Tirrenoambiente S.p.A.;

e la trasmissione, per quanto di competenza :

al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture; al Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi; alla locale Stazione dei Carabinieri; al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; all'Azienda Sanitaria Provinciale n° 5 di Messina - Distretto di Patti; Alla Provincia Regionale di Messina.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, lì **31 Ottobre 2013**

*Basilio Caruso*

